



Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR

Le fasi




Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR

Le fasi




Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR

Le fasi



Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR

Le fasi



Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR

Le fasi



Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR

Le fasi



Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR

Le fasi



I due termini chiave

Dato Personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.

Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, anche tramite un identificativo: il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online, indirizzo IP, uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale

Attenzione ai trattamenti automatici



Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati, applicate a dati personali, singoli o insiemi, come:

la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione

Ambito di APPLICAZIONE MATERIALE (art.2)



SI APPLICA

PERSONE FISICHE

Il regolamento SI APPLICA al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi



NON SI APPLICA

PERSONE GIURIDICHE

Considerando 14: [...] il regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi **a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica**, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto

INDAGINI & CO

effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico
effettuati dagli Stati membri relativamente a «DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE»
Indagini e salvaguardia dei beni nazionali e della sicurezza

Aspetti invariati o variati marginalmente

Art. 4	Definizione di trattamento
Art. 4	Definizione di dato personale
Art. 5	Principi relativi al trattamento
Art. 6	Liceità del trattamento
Art. 4	Interessato, Titolare e Responsabile
Art. 2	Protezione delle sole persone fisiche



Aspetti di novità – maggiore importanza

Novità

Accountability del titolare (art. 5)

Approccio by design & by default (art. 25)

Obbligo di informativa e consenso (art. 13-15, art. 7-11)

Data Retention (art. 13 comma 2.a)

Diritto di opposizione (art. 21)

Diritto all'oblio (art. 17)

Portabilità dei dati (art. 20)

Data Breach (art. 33-34)

Registro dei trattamenti (art. 30)

Responsabilità solidale di Titolare e Responsabile (art. 24-29)

Sicurezza del trattamento (art. 32)

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 35)

DPO – Data Protection Officer (art. 37-39)

Codici di condotta e certificazione (art. 40-43)

Entità delle sanzioni (art. 83-84)




Aspetti di novità – Accountability (art. 5)



Il principio della accountability consiste nel dimostrare l'avvenuta **adozione**, in maniera chiara e non interpretabile, **di tutte le misure privacy** necessarie per ottemperare al rispetto del Regolamento Europeo.

Aspetti di novità – Privacy by Default e Design (art. 25)



Le misure a protezione dei dati devono essere conosciute, valutate e adottate già al momento della progettazione di: un processo, un prodotto o una soluzione software

Il **Titolare del Trattamento** deve mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative idonee per garantire in ogni caso che siano trattati solo i dati necessari per la specifica finalità nel rispetto delle regole di massima sicurezza possibile.

Aspetti di novità – Sicurezza del trattamento (art. 32)



NON abbiamo più l'Allegato B della legge 196/2003 **che prevedeva le misure minime di sicurezza**

- Es: lunghezza password
- Es: scadenza password

Sulla base delle nuove regole normative dobbiamo **analizzare i rischi definendo le regole** adatte alla loro eliminazione o contenimento



Adozione di misure tecniche e organizzative adeguate

Aspetti di novità – Sicurezza del trattamento (art. 32)

...che comprendono, *tra le altre*, se del caso:

- **Pseudonimizzazione** (art. 4 – considerando 26, 28 e 32)
- **Minimizzazione** (art. 5)
- **Cifratura** (art. 34 – considerando 83)
- **Anonimizzazione** (considerando 26 – parere 5/2014)
- **Capacità** di
 1. assicurare la continua **riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi** che trattano i dati personali;
 2. **ripristinare tempestivamente** la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- **Procedura** per **provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative** al fine di garantire la sicurezza del trattamento

Aspetti di novità – Sicurezza del trattamento (art. 32)

...che comprendono, *tra le altre*, se del caso:

- **Pseudonimizzazione** (art. 4 – considerando 26, 28 e 32)
- **Minimizzazione** (art. 5)
- **Cifratura** (art. 34 – considerando 26)
- **Anonimizzazione** (art. 4 – considerando 26)
- **Capacità di**
 1. assicurare la **resilienza dei** dati in caso di
 2. **ripristinare** te
- **Procedura** per p
l'efficacia delle mi
la sicurezza del trat

Pseudonimizzazione

È una misura di sicurezza dei dati personali

Minimizzazione

È un principio del trattamento dei dati personali

Cifratura

È una misura di sicurezza dei dati personali

Anonimizzazione

È una tecnica per far perdere ai dati la qualifica di dato personale

Aspetti di novità – Informativa (art. 13-15) e Consenso (art. 7-11)

Semplificando e sintetizzando



- **INFORMATIVA:** devo darla sempre quando chiedo dati; posso fornirla verbalmente ma sarebbe sempre meglio che la fornissi «fisicamente». DEVO dire: *perché* chiedo i dati, *per* cosa li userò, *in che modo* e *per quanto* tempo li tengo e dando *indicazioni di eventuali trasferimenti all'estero degli stessi*



- **CONSENSO:** non è richiesto se chiedo dati a fronte di un adempimento di legge o obbligatorio. È obbligatorio quando chiedo qualcosa in più o fuori dall'applicazione della norma.

Aspetti di novità – Data Retention (art. 13 comma 2.a)

- **L'Interessato** deve **conoscere** «*il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo*»
- Della **definizione dei tempi**, se non esiste una norma, la **responsabilità è del Titolare** che deve **garantire** anche il **rispetto** di quanto dichiarato
- L'applicazione dei criteri di **data retention si applica ai dati personali...** se sono divenuti ANONIMI non si applica più!!

ATTENZIONE alle decine di file excel/word/csv/ecc che facciamo e che contengono dati personali ...devono **SCOMPARIRE** anche quelli!!!



Aspetti di novità – Diritto di opposizione (art. 21)



- **L'Interessato**

ha diritto di **opporsi** «*in qualsiasi momento, ..., al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il Titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.*»

- Se poi si tratta di **marketing diretto** (comma 2 e 3) l'opposizione non può avere limitazioni di sorta ma deve essere messa in atto senza indugio
- Il consenso, per il marketing diretto, deve essere **ESPLICITO** e **SEPARATO** da qualsiasi altra richiesta di consenso




Aspetti di novità – Diritto all’oblio (art. 17)

- **Il Titolare** non deve conservare dati personali se i termini per i quali li ha ottenuti sono decaduti o sono venuti meno
- **L’Interessato** ha diritto alla cancellazione dei suoi dati da parte del Titolare, anche prima della scadenza ipotizzata, se variano le condizioni di autorizzazione al trattamento rendendo inutile il dato rispetto alle finalità dichiarate
- **NON si applica:**
 - per assolvimento di obblighi legali,
 - interesse pubblico, anche in ambito sanitario o di ricerca scientifica, quando il dato diventa essenziale per il conseguimento degli obiettivi della ricerca
 - interesse pubblico connesso alla sicurezza oppure esercizio di pubblici poteri
 - esercizio della libertà di espressione e di informazione



Aspetti di novità – Diritto di Rettifica (art. 16)




- **L'Interessato** ha diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano **senza ingiustificato ritardo**



- **Il Titolare** deve garantire di aver compreso e registrato le richieste di rettifica da parte dell'interessato e **ne deve dar corso con sollecitudine**

Aspetti di novità – Portabilità dei dati (art. 20)



- **L'Interessato** ha diritto di **ricevere i dati personali** forniti ad un Titolare per **poterli trasmettere ad altri Titolari** con anche trasmissione diretta se tecnicamente possibile.
- **Il formato dei dati** deve essere strutturato e di uso **comune e leggibile** da dispositivo automatico

Aspetti di novità – Data Breach (art. 33-34)



Con il termine data breach si intende un **incidente di sicurezza** in cui **dati sensibili, protetti o riservati** vengono: **consultati, copiati, alterati, trasmessi, rubati o utilizzati da un soggetto non autorizzato.**



Il data breach si realizza con una divulgazione di dati riservati o confidenziali all'interno di un ambiente privo di misure di sicurezze (ad esempio sul web) in maniera involontaria o volontaria.

Tale divulgazione può avvenire in seguito a:

- **perdita accidentale:** ad esempio, data breach causato da smarrimento di una chiavetta USB contenente dati riservati
- **furto:** ad esempio, data breach causato da furto di un notebook contenente dati confidenziali
- **infedeltà aziendale:** ad esempio, data breach causato da una persona interna che avendo autorizzazione ad accedere ai dati ne produce una copia distribuita in ambiente pubblico
- **accesso abusivo:** ad esempio, data breach causato da un accesso non autorizzato ai sistemi informatici con successiva divulgazione delle informazioni acquisite

(fonte Bit4Law)

Aspetti di novità – Registro/i Trattamenti (art. 30)

È un registro, **anche elettronico**, all'interno del quale **il Titolare (e/o) il Responsabile** registra i trattamenti su dati personali effettuati. Contiene almeno le seguenti informazioni:



- a) nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati
- b) le finalità del trattamento;
- c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
- d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
- e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

Aspetti di novità – Registro/i Trattamenti (art. 30)



Tenuto anche in formato elettronico dal Titolare del trattamento dei dati, tale registro **dovrà essere messo a disposizione dell’Autorità Garante** qualora lo richieda, così come è previsto dal par. 4 dell’art. 30: *“su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento **mettono il registro a disposizione dell’autorità di controllo.**”*

Sono esentate dall'obbligo di tenuta del registro le imprese o le organizzazioni con meno di 250 dipendenti:

Aspetti di novità – Registro/i Trattamenti (art. 30)

Sono esentate dall'obbligo di tenuta del registro le imprese o le organizzazioni con meno di 250 dipendenti a meno che:



Caso	Trattamento rischioso	Frequenza del trattamento rischio Occasionale o non occasionale/ abituale	Trattamento rischioso di dati speciali Art.9 e 10 GDPR	Obbligo tenuta registro
A	SI	Non occasionale	SI	SI
B	SI	Non Occasionale	NO	SI
C	SI	Occasionale	SI	SI
D	SI	Occasionale	NO	NO
E	NO	_____	_____	NO

Aspetti di novità – Valutazione d’impatto (art. 35)

Il titolare deve eseguire comunque una valutazione d’impatto del trattamento quando:

Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi....

0-5 Low risk 6-10 Medium risk 11-15 High risk 16-25 Unacceptable	Minor injury, insignificant property or equipment damage	Non-reportable injury, minor loss of process or slight property damage	Reportable injury, moderate loss of process, limited property damage	Major injury, single fatality, critical process loss, critical property damage	Multiple fatalities, catastrophic business loss
5	1	2	3	4	5
5 Near certain	5	10	15	20	25
4 Probable	4	8	12	16	20
3 Possible	3	6	9	12	15
2 Unlikely	2	4	6	8	10
1 Remote	1	2	3	4	5

La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti:

- una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
- il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10; o
- la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

Aspetti di novità – Consultazione Preventiva (art. 36)



1. **Il titolare** del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'Autorità di Controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma **dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato** in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.

Aspetti di novità – Data Protection Officer (art. 37-39)

Chi è:

Il Data Protection Officer è una figura storicamente già presente in alcune legislazioni europee, ed è un professionista che deve avere un ruolo aziendale (sia esso soggetto interno o esterno) con competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi.

Cosa fa:

La sua responsabilità principale è quella di: osservare, valutare, indicare, formare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all'interno di un'azienda (sia essa pubblica che privata), affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali



Che ruolo attivo ha:

Ha il ruolo di assistenza e consiglio rispetto all'applicazione delle normative sul trattamento dei dati personali da parte dell'organizzazione; verifica il rispetto delle regole evidenziando eventuali situazioni di non conformità (audit); si fa parte diligente rispetto all'organizzazione nel divulgare le norme al fine di rendere responsabile l'organizzazione rispetto all'attuazione

Posizione organizzativa:

Risponde ai vertici dell'organizzazione con un alto grado di autonomia e il più possibile libero da vincoli che possano condizionare le sue indicazioni sulla tematica

Aspetti di novità – Codici di Condotta e certificazione (art. 40-43)



Nel regolamento viene data enfasi, e formalizzata, la necessità di **dare evidenza dei processi** che intervengono sul trattamento dei dati personali. Oltre all'evidenza devono essere indicati i criteri e le metodologie con **cui si analizzano i processi** e si agisce **per ridurre il livello di rischio**.

Tutto questo trova la sua risposta ideale nei **processi standard di certificazione** e quindi, nel regolamento, si indica espressamente che dovranno essere messi a punto dei processi standard di certificazione al fine di **validare i modelli «interni» rispetto alle best practices internazionali**.



Allo stato attuale *non* sono ancora definiti ne a livello UE ne a livello italiano gli standard di certificazione completi; alcuni stati, come la Spagna e Italia, hanno provveduto a definire delle regole soprattutto in ambito di certificazione del DPO ma non sono ancora gli standard europei attesi.

Aspetti di novità – Codici di Condotta e certificazione (art. 40-43)

Codici di condotta (art. 40-41):

“ i Codici di condotta integreranno il GDPR con norme di dettaglio e semplificazioni, valide per le imprese aderenti al codice stesso. Il rispetto dei Codici determinerà una presunzione di conformità in caso di procedimento.

”

In pratica le imprese/associazioni/enti che andranno a predisporre il codice, e a farlo approvare al Garante, **svilupperanno un processo di identificazione, formalizzazione e gestione ottimizzata delle prassi di trattamento dei dati personali** nel proprio ambito e su questo si impegneranno per il pieno rispetto.



Aspetti di novità – Sanzioni (art. 83-84)

28-MAR-2018

Il Sole
24 ORE

Dir. Resp.: Guido Gentili

da pag. 17
www.datastampa.it

Il regolamento Ue. Cancellate dal recente decreto che armonizza normativa europea e nazionale

La privacy «perde» le sanzioni penali

Antonello Cherchi
ROMA

■ La privacy perde le sanzioni penali. Nella bozza di decreto legislativo che deve armonizzare il regolamento europeo con l'attuale legislazione è stata lasciata cadere

Non avere un quadro legislativo chiaro rende ancora più complicata la gestione dei ritardi di parte della Pa e dei privati. Il Garante ha però assicurato che il 25 maggio non si presenterà con il fucile spianato. Ci sarà un periodo di grazia a

Aspetti di novità – Sanzioni (art. 83-84)

Privacy, Garante Ue ‘Schema decreto su GDPR è deludente’

Quotidiano online sulla digital economy e la cultura del futuro, diretto da Raffaele Barberio

di Redazione | @Key4biz | 30 marzo 2018, ore 12:00

key4biz
dal 2012

4/4/2018 - S. Isidoro vescovo e m.

28-MAR-2018

Il regolamento Ue. Cancellat

La privacy

Antonel
ROMA

La
penali.
slativo
golame
legisla



Sul regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) *“si stanno correggendo imprecisioni e mancanze di sincronia tra versioni linguistiche, ci sarà un corrigendum anche per quella italiana e mi auguro che ci sia anche per la bozza del decreto legislativo”*.

Così **Giovanni Buttarelli, Garante europeo della protezione dei dati**, intervenendo a un convegno **Assonime** ha commentato lo schema di decreto legislativo per adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento europeo (GDPR).

Aspetti di novità – Sanzioni (art. 83-84)

Violazione

Consenso dei minori (art. 8)

Trattamento che non richiede l'identificazione (art.11)

Privacy by design/default (art.25)

Contitolarità (art.26)

Responsabile del trattamento (art.28)

Soggetti che trattano dati (art. 29)

Registro delle attività (art. 30)

Cooperazione con Autorità (art. 31)

Sicurezza (art. 32)

Notifica di violazione (art. 33)

Comunicazione di violazione (art. 34)

Valutazione d'impatto (art. 35)

Consultazione preventiva (art. 36)

Designazione DPO (art. 37)

Posizione DPO (art. 38)

Compiti DPO (art. 39)

Sanzione

Fino a 10.000.000 Euro, o per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore



Aspetti di novità – Sanzioni (art. 83-84)

Violazione

Principi applicabili al trattamento: correttezza, trasparenza, ecc (art. 5)

Liceità del trattamento: consenso, finalità, ecc (art. 6)

Condizioni per il consenso (art. 7)

Trattamento di categorie particolari di dati (art. 9)

Informazioni trasparenti per l'esercizio dei diritti (art.12)

Informazioni su dati non ottenuti presso interessato (art. 15)

Diritto di accesso dell'interessato (art. 15)

Diritto di rettifica (art. 16)

Diritto di cancellazione «diritto all'oblio» (art. 17)

Diritto di limitazione del trattamento (art. 18)

Obbligo di notifica rettifica, cancellazione o limitazione (art. 19)

Diritto alla portabilità dei dati (art. 20)

Diritto di opposizione (art. 21)

Processo decisionale automatizzato (art. 22)

Trasferimento di dati paese terzo o org. Internazionale (art. 44-49)

Sanzione

Fino a 20.000.000
Euro, o per le
imprese, fino al 4%
del fatturato
mondiale totale
annuo
dell'esercizio
precedente, se
superiore



Attenzione alle offerte:



Attenzione alle offerte:

DPO e qualcosa

Software

anuali

**Grande offerta con
sconto del 22,18% sul prezzo di listino
entro la fine di aprile**

Attenzione alle offerte:



- È quello che serve a me?
- Mi fanno una valutazione personalizzata?
- Sono in grado di dimostrare le loro qualifiche?
- Mi domandano della mia azienda?
- Sono vicini?
- «fanno tutto loro»?
- Sono tutelato dal rischio?

Fonti free interessanti:

GUIDA ALL'APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO EUROPEO
IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

EDIZIONE
AGGIORNATA
FEBBRAIO
2018

Garante Privacy Italia



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

<https://www.garanteprivacy.it>

Fonti free interessanti:

<https://www.cnil.fr/fr/>

Garante Privacy Francia




Fonti free interessanti:

<https://www.privacycommission.be/>



Garante Privacy Belgio

...se devo trattare quindi dei dati personali... (art. 5)



...se devo trattare quindi dei dati personali... (art. 5)






IC

InfoCamere

Innovare è Crescere

Industria/Agricoltura 4.0 ..rispetto a sicurezza della informazioni e GDPR?!



Industria 4.0 – cosa cambia?

Molto per non dire tutto

Il Piano nazionale Industria 4.0 (ora Impresa 4.0) è l'occasione per tutte le aziende che vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale.

Il Piano prevede misure concrete in base a tre principali linee guida:

- operare in una logica di **neutralità tecnologica**
- intervenire con **azioni orizzontali** e non verticali o settoriali
- agire su **fattori abilitanti**



Sono state potenziate e indirizzate in una logica 4.0 tutte le misure che si sono rivelate efficaci e, per rispondere pienamente alle esigenze emergenti, ne sono state previste di nuove.



**Ministero dello
sviluppo economico**

Industria 4.0 – cosa cambia?

Molto per non dire tutto

Il Piano nazionale Industria 4.0 (ora Impresa 4.0) è l'occasione per tutte le aziende che vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale.

Il Piano prevede misure concrete in base a tre principali linee guida:

- operare in una logica di **neutralità tecnologica**
- intervenire con **azioni orizzontali** e non verticali o settoriali
- agire su **fattori abilitanti**



Sono state potenziate e indirizzate in una logica 4.0 tutte le misure che si sono rilevate efficaci e, per rispondere pienamente alle esigenze emergenti, ne sono state previste di nuove.



**Ministero dello
sviluppo economico**

Industria 4.0 – cosa cambia?

Un paradigma impegnativo




INDUSTRY 4.0




Industria/Agricoltura 4.0 – cosa cambia?

Due mondi chi si devono parlare



Agricoltura 4.0 – cosa cambia?



**Utile e vantaggioso....
Se fatto da professionisti!!!**